

**TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA**

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX 14 - TER DELLA L. N. 3/2012**

**Procedura da Sovraindebitamento:** OCC/ODCEC di Bologna

**Giudice Delegato:** Dott.  
**Professionista OCC:** Dott. BECCARI Gabriele

\*\*\*

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

Il Sig. **BARONTI Stefano** nato a Citta di Castello (PG) il 17/05/61 e residente a in LOIANO  
Località Cà dei Righi – (BO) Cod. Fisc.BRNSFN61E17E17C745E

**PREMESSO CHE**

- con istanza ex art.15,, della L.3/2012, depositata il presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna , il Sig. Baronti Stefano ha chiesto all'intestato Organismo la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L.3/2012 e, nello specifico, alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n.3/2012 e successive modifiche;
- L'OCC /ODCEC di Bologna ha nominato il Dott. BECCARI Gabriele con Studio in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Cento 263/B Pec. [Gabriele.beccari@pec.it](mailto:Gabriele.beccari@pec.it) e mail [gbeccari@studiobeccari.com](mailto:gbeccari@studiobeccari.com) Tel.051 6825164 che ha accettato, per svolgere i compiti e le funzioni previste dalla normativa indicata;

**(All.n.1 Accettazione)**

- la domanda di Liquidazione del Patrimonio è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.3/2012 e deve essere corredata dalla documentazione di cui allo stesso 9, commi 2 e 3, della L. 3/2012;
- Il ricorrente ha inteso avvalersi, nella predisposizione della presente domanda, di un Professionista di fiducia nella persona del Dott. Gilberto Battistini Commercialista – Gestore della Crisi, con Studio in Via degli Scalini 8/2 -40136 Bologna pec: [gilberto.battistini@legalmail.it](mailto:gilberto.battistini@legalmail.it) - tel/fax 051 33163

**Il Sig. Baronti Stefano ai sensi dell'art. 7 della L. n.3/2012:**

- 1) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L.3/2012;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti, cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo, Piano del Consumatore o Liquidazione del Patrimonio;
- 3) Risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

CONSIDERATO CHE

Accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici, lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, ma con la nomina di un Liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti. Nel formulato legislativo di cui alla Legge 3/2012 di cui all'art.14-ter nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, della tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.

A quanto sopra si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'Art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'Art. 14 quinquies comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità.

A conferma di quanto sopra esposto, infatti, L'art. 14-quinquies della legge n. 3/2012, al primo comma, condiziona esclusivamente, l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di atti in frode nel quinquennio va accertata altresì, ai sensi dell'art. 14-terdecies, comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione.

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor* che avrebbe ragion d'essere soltanto in presenza, appunto, di determinati requisiti etici.

Ne consegue, che sarà possibile e perfettamente lecito ammettere alla Liquidazione del Patrimonio, procedure in cui si preveda anche la pur minima soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, così come appare altresì lecito ammettere, in analogia con quando accade nei fallimento privo di attivo ex art. 102 L.Fall . l'accesso a Liquidazioni prive di massa attiva.

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà nessun alcun *Vulnus* per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.

Al contrario un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

Anche recente giurisprudenza è giunta a tale conclusione ed in particolare per situazioni simili e riconducibili a questa in esame, valgano i decreti di apertura della procedura di Liquidazione emessi dal Tribunale di Bologna

## ESPONE

### 1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'PRECEDENTEMENTE SVOLTE

Dichiara la Sig. Baronti Stefano

*Ho sempre lavorato come grafico, e nel 1993 mi sono sposato , ma sfortunatamente causa contrasti insanabili mi sono separato consensualmente nell'anno 1999 subendone condizioni finanziarie piuttosto pesanti per la mia situazione patrimoniale del tempo, benchè non avessimo figli.*

*Nelle more del divorzio, il quale allora prevedeva una moratoria di anni 3, conobbi l'attuale madre delle mie due figlie ed in accordo con la stessa, nel 1993 con la nascita della mia prima figlia, acquistai un piccolo immobile sito in Loiano sottoscrivendo un mutuo fondiario ventennale con l'allora Banca Antoniana.*

#### **(All.n.2 – Rogito e contratto di Mutuo Fondiario)**

*Tale situazione irritò la mia ex moglie la quale iniziò azioni legali per ottenere dal divorzio il massima interesse economico.*

*La situazione si aggravò con la nascita della mia prima figlia, Baronti Camilla il 28 ottobre 2003, e quindi al fine di proteggere dalle pretese economiche della mia ex moglie, l'unica proprietà che possedevo, l'immobile di Loiano, su suggerimento del mio avvocato, in data 7 gennaio 2004 con atto Notaio Daniela Cenni, ho costituito un **Trust denominato “ La Casa di Camilla”** nominando Trustee la loro madre Lorenza BITELLI*

#### **(All.n.3 – Atto costitutivo Trust la Casa di Camilla)**

*La causa di divorzio proseguì ancora per anni, fin a quando nel 2006 divorziammo.*

## 2) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Dichiara il Sig. Baronti Stefano

*Le cose sembravano essersi sistemate, continuavo la mia attività, anche se il pagamento delle rate del mutuo per l'immobile conferito nel Trust, , il cui finanziamento essendo precedente alla costituzione dello stesso , non era ovviamente opponibile*

*Le spese di mantenimento del nucleo familiare gravavano non poco sulla mia situazione finanziaria, inoltre lavoravo con una azienda in esclusiva, la quale ritardava i pagamenti, e quindi doveti accendere dei finanziamenti per la cosiddetta elasticità di cassa.*

*Nel 2008 l'Azienda con la quale avevo un rapporto continuativo entrò in crisi , cessando i pagamenti ai dipendenti ed ai fornitori quali il sottoscritto.*

*Tentai ovviamente di allargare il mio parco clienti, ma certo non mi aiutò la crisi del 2012 e quindi doveti accedere a prestiti bancari, oltre al sostegno finanziario di mia madre e di mia sorella, per quanto era nelle loro possibilità economiche.*

*Ovviamente tutte le risorse economiche, seppur modeste , erano destinate al mantenimento del nucleo familiare che nel frattempo si era allargato con la nascita della mia seconda figlia, trascurando quindi i pagamenti ai fornitori e i debiti di natura fiscale, tentando anche di aderire alla rottamazione Bis, ma dopo le prime rate mi è stato impossibile continuare.*

Ho sempre pagato regolarmente le rate del Mutuo relativo all'immobile conferito nel trust, nella salvaguardia del futuro delle mie figlie

Nel 2016, riesco a trovare un cliente, il quale operava nel settore degli stand fieristici di Milano, e precisamente la Ditta Allestimenti S.r.L Via Colle Eghezzone , 5 Lodi ma la società disgraziatamente è fallita, ( Giudice Delegato -Dott.ssa Ada Cappello, Curatore Dott.Emanuele Fasani ) mi sono insinuato nel fallimento, con scarse possibilità di realizzare il mio credito, rendendo la mia situazione irrisolvibile,

**(All.n.4 – Insinuazione nel fallimento)**

### **3) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI**

Dichiara il Sig.Baronti Stefano

*Attualmente , essendo cessato il rapporto di convivenza con la madre delle mie figlie, risiedo nell'immobile di Loiano, e nonostante la situazione lavorativa si stia stabilizzando, l'impegno finanziario quotidiano e soprattutto il contribuire al mantenimento delle figlie minori conviventi con la madre dipendente pubblico, con la quale siamo comunque in ottimi rapporti condivisi in funzione del bene futuro delle nostre figlie, non riesco gravato dagli impegni passati a onorare le obbligazioni assunte.*

Appare assolutamente chiaro ed evidente come il Sig. Baronti Stefano ed il proprio nucleo familiare siano stati posti, come emerge dalla precedente cronistoria, in condizioni di estrema difficoltà finanziaria per ragioni estranee alla propria volontà, del tutto imprevedibili, segnata da una sorte dolorosa e sfortunata di certo vittima incolpevole e non artefice del proprio dissesto,

Ne consegue che l'istante, Baronti Stefano sia certamente meritevole di ottenere, nello spirito voluto dal Legislatore il quale concede al debitore incolpevole la cosiddetta "second Life" liberandolo dal peso opprimente ed insostenibile dei debiti passati, di potersi reinserire a pieno titolo nel contesto sociale e produttivo, nella ricerca di una serenità e di un diritto alla dignità della persona che la vita gli ha fino ad oggi negato.

#### **4) SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**

Non ci sono stati atti dispositivi da parte della Sig. Baronti Stefano negli ultimi 5 anni, se non quelli dichiarati nella presente domanda

##### **4.1- Il TRUST Denominato "la Casa di Camilla"**

Merita soffermarci sulla costituzione del Trust . il quale non protegge l'immobile dal Mutuo Fondiario l'immobile conferito nello stesso.

La Legge 3/2012 prevede vengano valutati gli atti dispositivi degli ultimi 5 anni, al fine di verificare se il debitore abbia volontariamente e/o dolosamente sottratto attività alla procedura o instaurato atti di segregazioni delle stesse a tale fine .

La costituzione del Trust, datata 7 gennaio 2004, esclude a priori questa possibilità essendo ultraquinquennale e comunque certo non costituito a scopo di danneggiare i creditori, ma al contrario per garantire un futuro alle proprie figlie minori.

Come è noto, il Trust è un istituto caratterizzato, nella prassi, da possibili utilizzi abusivi, in danno ai creditori , condizioni assolutamente assenti nel caso in esame , come si evince chiaramente al punto 2.1 (Scopo del Trust) confermato dagli oltre 16 anni trascorsi al momento in cui si accede a questa procedura di sovraindebitamento

Merita sottolineare al fine di un inquadramento sistematico, ai fini della corretta interpretazione dell'atto in frode ai creditori ex Art. quinquies L.3/2012 in cui il concetto di atti in frode, già nella sua interpretazione meramente letterale, evoca una condotta caratterizzata da inganno, se non addirittura dolosa con lo scopo di ledere gli interessi dei creditori.

Si richiede quindi il carattere fraudolento nella disposizione patrimoniale **carattere assolutamente assente nella situazione in esame**

Anche in termini di futura **Esdebitazione** il legislatore all'Art 238 del nuovo codice della crisi dell'impresa, seppur in "Vacatio Legis" ha chiaramente espresso la propria volontà, in cui.....**concede il decreto di esdebitazione in mancanza di dolo o colpa grave** ..... sottolineando che in mancanza di dolosa ed artificiosa preordinazione il debitore è certamente meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento e di conseguenza al suo fine ultimo e cioè la **definitiva esdebitazione**

Tale premessa si rende necessaria, oltre che per garantire che sono state onorate le condizioni di ammissibilità, anche perché si deve ricordare che il mutuo fondiario, essendo precedente alla costituzione del Trust, non è opponibile al creditore ipotecario, e di conseguenza essendo lo stesso cancellato da un eventuale decreto di apertura della Liquidazione del Baronti Stefano, il debito residuo sul mutuo fondiario impagato, avrebbe come conseguenza che la Banca potrebbe soddisfarsi sull'immobile conferito nel Trust, con una sua vendita giudiziaria.

**A tale fine la Signora BITELLI Lorenza, nell'interesse delle figlie minori, si rende disponibile ad onorare personalmente le rate a scadere nella salvaguardia del bene immobiliare, oltre che a destinare tramite finanza esterna, liquidità immediata per il pagamento delle spese di procedura ed in particolare il compenso dell'OCC/ODCEC di Bologna**

## 5) ELENCO DELLE SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

Il **Nucleo familiare** come da stato di famiglia è composto dal debitore Baronti Stefano, il quale in ogni caso è gravato da oneri volontari e moralmente dovuti per concorrere al mantenimento delle figlie minori.

Si consideri che l'indice di POVERTA' ASSOLUTA così come determinato dalle tabelle ISTAT per un single residente al Nord è **di euro 800,08**. Una persona è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

La spesa media mensile di nucleo, età e residenza di un single è calcolata dall'ISTAT in **euro 2.078**

Nel considerare il "Dignitoso" tenore di vita, si è considerata l'effettiva esigenze della persona per aggregati, limite oltre il quale non si può obbiettivamente scendere,

Alimentari	Euro 350,00
Non alimentari	150,00
Utenze	50,00
Igiene personale e pulizia casa, spese varie	30,00
Condominiali riscaldamento	150,00
Sanità e tiket	100,00
Comunicazioni e telefoniche internet	40,00
Trasporti-Assicurazioni-Carburante-per recarsi al lavoro	200,00
Imprevisti	100,00
<b>Totale spesa mensile</b>	<b>1.170,00</b>

CONTRIBUZIONE OBBLIGHI DI MANTENIMENTO	600,00
--	--------

Contributo mensile alla procedura	Euro 250,00
-----------------------------------	-------------

<b>Totale reddito mensile indisponibile</b>	<b>Euro 2.020,00</b>
---	----------------------

Il debitore Baronti Stefano se liberato dalla insostenibile pressione delle precedenti posizioni debitorie risulta in grado di reinserirsi nel contesto sociale produttivo, così come la volontà del legislatore ha inteso e voluto nel promulgare la legge 3/2012

Ne è conferma la posizione lavorativa del Sig. Baronti Stefano che ragionevolmente garantisce anche il pagamento dei 250,00 euro mensili destinati alla procedura, oltre alle eventuali eccedenze reddituali al minimo vitale indisponibile che dovessero sopravvenire nei 4 anni successivi all'apertura della Liquidazione.

DICHIARAZIONI	IMPONIBILI	IMPOSTE	NETTO
Unico 2017 redditi 2016	24.639,00	5.307,00	<b>19.332,00</b>
Unico 2018 redditi 2017	49.470,00	14.917,00	<b>26.553,00</b>
Unico 2019 redditi 2018	29.545,00	6.871,00	<b>22.674,00</b>
Unico 2020 redditi 2019 (provvisorio)	38.364,00	4.489,00	<b>33.875,00</b>

<b>FATTURATO</b> al 30/09/2020	Fatt. dalla n.1 alla n.21	Euro <b>31.686,25</b>
--------------------------------	---------------------------	-----------------------

( All.n.5 – Fatt dalla 1 alla 21 )

## 6) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI

### A- PREDEDUCIBILI

**Euro 3.127,59**

OCC/ ODCEC di Bologna iva compresa	Euro 1.727,59
Spese connesse alle eventuali trascrizioni e pubblicazioni	Euro 400,00
Compenso presunto Liquidatore	Euro 1.000,00

Trattasi del compenso per l'OCC e delle spese di pubblicazione ed eventuale trascrizione ed altre connesse alla procedura. Tali passività sono definite in accordo con il debitore, attraverso accettazione del preventivo sottoposto al Sig Baronti Stefano dall'OCC /ODCEC di Bologna

**(All.n. 6- Preventivo OCC)**

### B- DEBITI – FISCALI

**Euro**

**162.505,30**

Agenzia delle Entrate Riscossione <b>BARONTI STEFANO</b>	Euro	162.505,30 (di cui importo privilegiato 152.196,20)
--	------	---

### C- ALTRI DEBITI

**Euro**

**21.398,74**

COMPASS BANCA SPA <b>BARONTI STEFANO</b>	Euro	3.389,23
--	------	----------

FINDOMESTIC BANA SPA <b>BARONTI STEFANO</b>	Euro	439,00
BIBANCA gruppo BPER <b>BARONTI STEFANO</b>	Euro	129,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA <b>BARONTI STEFANO</b>	Euro	17.166,40
Comune di Loiano	Euro	261,00
Postepay	Euro	5,20
BPER Banca C/C Baronti Stefano	Euro	8,91

<b>TOTALE POSIZIONE DEBITORIA A + B + C</b>	<b>Euro 187.032,63</b>
---	------------------------

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo, e sarà cura del liquidatore verificare i titoli di privilegio esistenti

## 7) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA RICORRENTE

Il Debitore Sig. Baronti Stefano non possiede beni immobili ne beni mobili registrati di proprietà

Da una a verifica presso l'Agenzia Delle Entrate, risulta la proprietà della quota di 1/7 di un unità immobiliare sita nel Comune di Città di Castello Via Giovanni Battista Pacetti Piano terra censito alla Sez.Urbana foglio 131, particella 304, Sub 1, Cat. Area Urbana, pervenuta allo stesso tramite successione di Baronti Paolo.

Tale Area è stata alienata dagli Eredi nei primi anni del 2000, e pertanto si tratta probabilmente di una mancata trascrizione.

In ogni caso per diversa risultanza accertata dal Liquidatore nominato, la stessa quota di proprietà di 1/7 verrà messa a disposizione della procedura

**(All. n. 7 – Visura immobiliare ADE)**

utilizza per il recarsi al lavoro l'auto prestata alternativamente dalla Madre e dalla sorella, vive nella casa di Loiano (BO) e può mettere a disposizione della procedura quanto eccedente dal Minimo Vitale

indisponibile come sotto determinato in 48 rate e la **finanza esterna messa a disposizione dei famigliari per solidarietà parentale**

Con la modalità sotto descritta

Finanza esterna idonea a pagare le spese in Predeuzione	Euro 1.800,00
48 Rate mensili 250,00 euro mensili cadauna	Euro 12.000,00
Subentro Mutuo Trust Bitelli Lorenza	Euro 17.166,40
Insinuazione Fallimento privo di realizzo concreto	Euro 0,0
<b>TOTALE ATTIVO MESSO A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro 30.966,40</b>

Il Sig Baronti Stefano è perfettamente consapevole che ai sensi dell'Art. 14 – undecies ( beni e crediti sopravvenuti) L.3/2012 che per il periodo previsto dalla Liquidazione in anni 4 (Quattro) l'eventuale eccedenza dei redditi sul minimo vitale indisponibile verrà messo a disposizione del Liquidatore e dei creditori e più in generale della procedura

## **8) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

La proposta presentata si basa sullo schema di cui all'art.810 del c.c. il quale recita che ...sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti...attraverso la cessione di redditi futuri ed il versamento immediato di una finanza esterna messa a disposizione dalla Sig.ra BITELLI Lorenza di un importo liquido sufficiente a pagare integralmente le spese della procedura

Nonché sull' accollo del mutuo nell'interesse dei figli minori, gravante sul Trust

<b>TOTALE ATTIVO REALIZZATO</b>	<b>EURO 32.293,99</b>
Versamento immediato per cassa	Euro 3.127,59
Versamento in n.48 rate mensili da euro 250,00	Euro 12.000,00

Accollo Mutuo Trust da verificare precisazione credito	Euro	17.166,40
Insinuazione Fallimento Allestimenti Sr.L di Lodi	Euro	0,00
Quota 1/7 Area sita in Città di Castello	Euro	0,00

## **RIPARTIZIONE**

OCC / ODCEC di Bologna	Euro	1.727,59	100%
Accollo Mutuo Banca	Euro	17.166,40	100%
Spese connesse alle eventuali trascrizioni e pubblicazioni	Euro	400,00	100%
Compenso presunto Liquidatore	Euro	1.000,00	100%

### **Il residuo a disposizione del Liquidatore secondo i titoli di privilegio accertati**

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Laddove pervengono ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore, e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà all'esecuzione del pian

## **9) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA**

Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti il cosiddetto “ CRAM DOWN” e permettergli attraverso il “FRESH START” l’opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall’ Art. 14 .- terdecies (Esdebitazione).

E’ quindi in un successivo momento rispetto all’apertura della liquidazione del Patrimonio che verrà valutato ed avrà rilevanza il comportamento corretto e meritevole del soggetto sovraindebitato a cui è stata concessa la “Second Live”

La procedura della liquidazione del patrimonio, di per sé persegue unicamente l’obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest’ultimo venga concessa l’esdebitazione

## **10) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

L’attendibilità dei dati e della completezza della domanda del ricorrente è confermata nella relazione ex art.9 L. 3/2012 redatta dal Dott. Gabriele Beccari

**(All.n. 13 – Relazione )**

## **11) RISERVA DI PRPORRE MODIFICHE**

Il ricorrente si riserva, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell’art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

## **12) CONCLUSIONI**

In base a quanto sopra descritto il Sig .Baronti Stefano , soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14undecies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

L'Advisor Dott. Gilberto Battistini ha fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della L. 03/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Alla luce di quanto esposto, la Sig. Baronti Stefano

### **CHIEDE**

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012
- di nominare, ai sensi dell'Art. 14quinques, comma uno, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del Sig. Baronti Stefano nell'importo di € 1.170,00 mensili oltre euro 600,00 obblighi di mantenimento e 250,00 euro mensili destinati alla procedura per un totale di **euro mensili 2.020,00** ( Euro 24.240,00 su base annua) nella diversa misura ritenuta congrua
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione e della liquidazione ai fini degli artt. 14undecies e 14terdecies della L. 3/2012.

- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore

Si produce copia della seguente documentazione:

allegati

- 1- Accettazione di carica Gestore della Crisi Dott. Beccari Gabriele
- 2- Rogito e Mutuo Fondiario
- 3- Costituzione Trust "la Casa di Camilla"
- 4- Insinuazione al Fallimento " Allestimenti S.r.L Tribunale di Lodi"
- 5- Fatture al 30/9/2020 dal n. 1 al n.21
- 6- Preventivo OCC
- 7- Visura Immobiliare ADE
- 8- Finanziamento Compass
- 9- Banche estratti conto ultimi 5 anni – BPER, MPS, Poste Pay
- 10- Dichiarazione dei Redditi ultimi 3 anni – 2018, 2019, 2020
- 11- Certificato di Residenza e stato di Famiglia
- 12- Visura PRA
- 13- Relazione Gestore della Crisi Dott. Gabriele Beccari

Bologna li 23/01/2021

**Il Debitore**

Baronti Stefano

**L'Advisor**

Dott. BATTISTINI Gilberto

**L'Assuntore**

Bitelli Lorenza

Lorenza Bitelli

